



Il Ministro dell'Interno

Vista l'istanza del 23 maggio 2008, con la quale il Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (A.N.T.E.A.S.) ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. c), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo;

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria, che l'A.N.T.E.A.S. svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti, così come previsto dal proprio statuto;

Visto l'art. 3, comma 6, lett. c), della Legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

DECRETA

L'Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (A.N.T.E.A.S.), in quanto riconosciuta avente carattere assistenziale, è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, che consentono il rilascio ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3, comma quarto, della normativa sopracitata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo. In proposito, conformemente alle indicazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate in data 7 giugno 2005, si rappresenta "che il riconoscimento delle finalità operato con il citato decreto non assume valenza ai fini fiscali".

Roma, 3 DIC. 2008

Per copia conforme

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA
ANNUA E SOCIALE